

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI PERDAXIUS

Parere n. 18 del 27 luglio 2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del canone di occupazione, del canone pubblicitario e del canone mercantile di cui alla deliberazione del C.C. n. 35 del 29 dicembre 2014 ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSA), modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2015 e con deliberazione n. 4 del 22 febbraio 2021.

Il Revisore si è riunito per esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio n.25 del 21 luglio 2023.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 25 concernente la modificazione dell'art. 20 del "regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni "

CONSIDERATO CHE

Il regolamento vigente, che prevede all'articoli 20, la elencazione di esenzioni dal pagamento del canone di occupazione, viene sostituito come segue:

20.1- Sono esenti dal Canone di occupazione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché da organizzazioni/associazioni senza scopo di lucro, patrocinate dal Comune e/o alle quali lo stesso aderisce;
- b) le occupazioni temporanee realizzate da organizzazioni/associazioni senza scopo di lucro per manifestazioni ed iniziative celebrative, religiose, assistenziali, sociali, umanitarie, ricreative o sportive;
- c) le occupazioni temporanee realizzate da soggetti diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b) per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- d) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- e) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

- g) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore, il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di € 5,00 di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni con tende, o simili, fisse o retrattili;
- n) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
 - o) i passi carrabili, gli accessi a raso, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 147 bis-comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii), è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio Finanziario e dal Responsabile del servizio Tecnico;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che la proposta di modifica al regolamento per disciplina del canone di occupazione, del canone pubblicitario e del canone mercantile deve consentire il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di autonomia demandata all'Ente in materia di regolamentazione;
- che la variazione al regolamento deve rispondere alla duplice finalità di tenere conto delle esigenze dei contribuenti e agevolare l'attività accertativa dell'Ente finalizzata alla riscossione del canone;
- non dev'essere in contrasto con altre proposte di modificazione, in corso di approvazione, e con le norme imperative.

OSERVAZIONI

Il Revisore preso atto del parere di regolarità Tecnica e Contabile, e in merito alla proposta di modificazione dell'art. 20, non ha osservazioni.

CONCLUSIONE

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il Revisore

Esprime

parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento per la disciplina del canone di occupazione, del canone pubblicitario e del canone mercantile limitatamente all'art. 20.

IL REVISORE

(Pietro Soru)

